

Dipartimento per lo Sport - Presidenza del consiglio dei Ministri

Avviso del 28 novembre 2021

Il [decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172](#), in vigore dal 27 novembre, prevede ulteriori disposizioni volte al contenimento dell'epidemia da COVID-19, in particolare relative all'utilizzo del **cd. green pass rafforzato**, ovvero la certificazione verde attestante:

- a) l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- b) l'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- c-bis) l'avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.

Il green pass "rafforzato" viene richiesto per attività che sarebbero sospese o limitate in zona gialla o arancione. Si può continuare ad utilizzare il green pass "base" (che include anche il green pass ottenuto a seguito effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2) per lo svolgimento di quelle attività che già, in zona gialla, richiedono il possesso del green pass.

In particolare, per quanto attiene le attività sportive, il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 interviene nei seguenti punti:

- Art. 4, comma 2: l'introduzione della necessità di certificazione verde per l'accesso agli spogliatoi, anche per le attività all'aperto, entra in vigore dal 6 dicembre 2021;
- Art. 5, comma 2: la possibilità, per i soggetti possessori di green pass rafforzato (certificazione verde di tipo a), b), c-bis)), di svolgere in zona gialla e arancione servizi e attività sospesi ai sensi della normativa vigente nel rispetto della disciplina della zona bianca, entra in vigore dal 29 novembre 2021;
- Art. 6, comma 1: in zona bianca dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 la fruizione di attività e servizi per i quali siano previste limitazioni in zona gialla, sarà consentita ai possessori di certificazione verde di tipo a), b) e c-bis).

Pertanto, l'attività motoria e sportiva e le attività connesse, subiscono le seguenti modifiche:

- In base all'art. 4, comma 2, a partire dal 6 dicembre 2021 sarà necessario il possesso di certificazione verde "base" per poter accedere agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, con l'eccezione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità. Questi dovranno comunque utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuali;
- In base all'art. 5, comma 2, a partire dal 29 novembre sarà consentito:
 - in zona gialla:
 - presenza di pubblico alle competizioni sportive riservata ai soli possessori di certificazione verde "rafforzata"; le capienze sono aumentate nel rispetto della disciplina della zona bianca (ovvero all'aperto dal 50% al 75%, al chiuso dal 35% al 60%);
 - in zona arancione per i soli possessori di certificazione verde "rafforzata" è prevista:
 - possibilità di organizzare/partecipare ad eventi e competizioni sportive anche se non rientranti nella definizione dell'art. 18 del DPCM 2 marzo 2021;

- possibilità di svolgere attività sportiva al chiuso (palestre e piscine), anche di squadra e di contatto;
- possibilità di svolgere attività sportive;
- possibilità di utilizzo di spogliatoi e docce.

Sempre *in zona arancione*: la presenza di pubblico alle competizioni sportive riservata ai soli possessori di certificazione verde “rafforzata”; nel rispetto della disciplina della zona bianca (ovvero all’aperto al 75%, al chiuso al 60%).

In base all’art. 6, comma 1 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, nel periodo tra il 6 dicembre 2021 e il 15 gennaio 2022 la presenza di pubblico alle competizioni sportive sarà limitata ai possessori della certificazione verde “rafforzata”.